



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

Regolamento sul Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari

Il presente regolamento:

- è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 51 del 28/07/2010, pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/08/2010 al 18/08/2010;
- è **entrato in vigore in data 14/08/2010** a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 50/2010.

Savignano sul Panaro, 23/08/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Cassinara dot.ssa Francesca)



INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI	2
ART. 3 – ATTIVAZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO.....	2
ART. 4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO.....	2
ART. 5 – MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO.....	3
ART. 6 – INFORMAZIONI.....	3



ART. 1 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' RELATIVE A TRATTAMENTI SANITARI

1. E' istituito un Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari presso l'Ufficio comunale di Stato Civile, con lo scopo di consentirne l'archiviazione.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- a) **DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI VOLONTA' RELATIVA AI TRATTAMENTI DI NATURA MEDICA:** la dichiarazione in cui il cittadino esprime la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di incapacità di esprimere la propria scelta in relazione ad un intervento terapeutico non differibile a giudizio del sanitario ovvero nel caso in cui il soggetto non sia in condizione di esprimere il proprio consenso informato.
- b) **DICHIARANTE/INTERESSATO:** colui che esprime la volontà di cui alla dichiarazione del precedente punto a) e inoltra l'istanza di deposito della dichiarazione.
- c) **FIDUCIARIO:** colui che viene nominato dal dichiarante con il compito di curare il rispetto delle volontà espresse dal dichiarante, qualora quest'ultimo si trovasse nelle condizioni di cui al precedente punto a).
- d) **AUTORIZZATI:** coloro che, indicati dal dichiarante, possono ottenere attestazione di iscrizione nel registro.
- e) **REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI:** il registro informatico sul quale viene annotato il deposito della dichiarazione, le generalità del soggetto dichiarante e dei fiduciari.
- f) **INCARICATO O ADDETTO AL RICEVIMENTO:** l'impiegato comunale incaricato dell'accettazione dell'istanza, dell'iscrizione nel registro e del deposito e conservazione della/e busta/e recante/i la dichiarazione, nonché di tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla procedura.

ART. 3 – ATTIVAZIONE E CONTENUTI DEL REGISTRO

1. Il Registro sarà attivato a partire dal 1 settembre 2010 e avrà i seguenti contenuti:
 - il numero progressivo di registrazione;
 - la data di registrazione;
 - la firma dell'addetto al ricevimento;
 - la data del ricevimento del consenso;
 - la data di revoca.

ART. 4 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Savignano sul Panaro.
2. Per l'iscrizione, il dichiarante dovrà compilare apposita istanza firmata al momento della consegna, assieme al/ai fiduciario/i nominato/i, alla quale è allegata una busta/e chiusa/e contenente/i la dichiarazione anticipata di volontà di essere o meno sottoposto a determinati trattamenti sanitari in caso di incapacità di esprimere la propria scelta in relazione ad un intervento terapeutico non differibile a giudizio del sanitario ovvero nel caso in cui il soggetto non sia in condizione di esprimere il proprio consenso informato.
3. La busta/e e l'istanza vengono numerate e lo stesso numero viene annotato sul registro sul quale vengono annotate le generalità del richiedente.
4. Nella medesima istanza l'interessato nomina fino a due fiduciari che la controfirmano per accettazione, assumendo così lo specifico compito di curare, al verificarsi delle condizioni, il rispetto delle volontà espresse dal beneficiario. L'interessato può autorizzare l'ufficio a comunicare a chiunque ne faccia richiesta o a determinati soggetti, l'esistenza di dichiarazioni anticipate di volontà relative a trattamenti sanitari.



5. Il dichiarante dovrà consegnare un numero di buste, contenenti la medesima dichiarazione di volontà firmata in originale, pari al numero dei fiduciari nominati più una copia per l'amministrazione comunale. Tali buste saranno numerate secondo l'ordine assegnato ai fiduciari dal dichiarante, contrassegnate con il numero progressivo di registro e rimarranno in deposito presso l'Amministrazione Comunale. Il dichiarante sarà tenuto a prestare all'Amministrazione Comunale ampia liberatoria per quanto riguarda il contenuto, l'idoneità e l'efficacia della propria dichiarazione di volontà. Si precisa infatti che l'Amministrazione Comunale non avrà in alcun caso, tranne l'eventuale ordine dell'Autorità Giudiziaria, accesso al contenuto della dichiarazione di volontà.
6. Le buste contenenti le dichiarazioni di volontà verranno distrutte dopo un anno dalla avvenuta conoscenza della morte del dichiarante.
7. Ciascun fiduciario che si trovi in possesso di certificazione medica attestante lo stato di salute del dichiarante definito come al punto a) del precedente art. 2, può richiedere gli sia consegnata la busta contenente la dichiarazione di volontà da lui controfirmata, presentandosi direttamente all'ufficio comunale competente.
8. Il dichiarante può revocare l'incarico al fiduciario con dichiarazione sottoscritta e depositata presso l'ufficio competente.
9. Il fiduciario può rinunciare all'incarico ricevuto presentando richiesta presso l'ufficio competente.
10. L'Ufficio comunale competente, a richiesta dei dichiaranti, dei fiduciari o degli autorizzati, attesta l'iscrizione nel registro.

ART. 5 – MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO

1. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune, non comporta la cancellazione dal registro.
2. L'ufficio comunale preposto cura la tenuta del registro su supporto informatico, con modalità e criteri tali che consentano un agevole collegamento coi Registri telematici di altri comuni.
3. Su richiesta del dichiarante le dichiarazioni possono essere revocate o modificate.
4. Il dichiarante potrà revocare la precedente dichiarazione anticipata di volontà con richiesta scritta presentata direttamente all'incaricato comunale. La revoca comporta la restituzione della/e busta/e contenente la dichiarazione anticipata di volontà e la cancellazione dal registro.
5. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione e alla presenza dei fiduciari, anche se sono gli stessi designati in prima istanza.
6. La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.
7. Nell'istanza il dichiarante potrà autorizzare il Comune a comunicare la sua iscrizione nel registro ai soggetti autorizzati, come ad esempio: parenti, conviventi, medici, strutture ospedaliere e di cura, associazioni o ad altri soggetti individuati. Tali soggetti possono richiedere attestazione dell'iscrizione nel registro.
8. Nella medesima istanza, il dichiarante solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito al contenuto della/e buste consegnate.

ART. 6 – INFORMAZIONI

1. Sul sito del Comune sarà pubblicata una scheda informativa del servizio, completa di modulistica.
2. L'Ufficio competente indirizzerà in modo adeguato gli interessati verso persone od Enti in grado di fornire una consulenza qualificata che li agevoli nella redazione delle dichiarazioni anticipate di volontà.

